

(N. 1276)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1950 (V. Stampato N. 1464)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

**Proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione
del codice civile nei riguardi di società e di consorzi.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I termini del 30 giugno 1945, e del 1° luglio 1945, relativi agli adempimenti prescritti in materia di società e di consorzi dagli articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,

già prorogati con i decreti legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo 1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del Codice civile.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.